

Elaborazione del codice disciplinare per le fattispecie dei giudici di pace.

(Delibera del 14 settembre 2011)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 14 settembre 2011, ha adottato la seguente delibera:

“Il Consiglio,

o s s e r v a.

La crescente considerazione del ruolo della magistratura onoraria nel sistema della amministrazione della giustizia ha suggerito un intervento di riforma sulla disciplina sostanziale secondaria in materia di “*doveri dei giudici di pace*”, attualmente prevista dal capo XII della Circolare n. P. – 15880/2002 del 1° agosto 2002 e successive modifiche ⁽¹⁾.

Il testo vigente della norma è il seguente:

“I giudici di pace sono soggetti ai doveri previsti per i magistrati ordinari, come stabilisce l’art. 10 della legge n. 374 del 1991: tra questi va annoverato il dovere di svolgere le funzioni in posizione di assoluta indipendenza e autonomia, nel rispetto della imparzialità e del ruolo di terzietà richiesto dalla funzione giurisdizionale. Per un migliore adempimento di questo dovere essenziale il citato articolo 10 della legge dispone che il giudice di pace ha l’obbligo di astenersi non solo nei casi tipizzati dall’art. 51 del codice di procedura civile, ma anche ogni qualvolta abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti.”

Il dato normativo di cui all’art. 10 della legge n. 374 del 1991, che in via generale dispone che *i giudici di pace sono soggetti ai doveri previsti per i magistrati ordinari*, impone la necessità di uniformare la disciplina per i giudici di pace a quella prevista per i magistrati professionali.

In tal senso appare necessario precisare nella normativa secondaria *che i giudici di pace devono esercitare le funzioni loro attribuite con imparzialità, diligenza, laboriosità, correttezza, riserbo ed equilibrio, rispettando la dignità della persona nell’esercizio delle funzioni*, analogamente a quanto previsto dal primo comma dell’art. 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, rubricato i “*Doveri del magistrato*” ⁽²⁾.

⁽¹⁾ E’ necessario fare qualche breve cenno sull’iter della pratica che viene definita con la presente delibera.

L’Ottava Commissione in data 21 aprile 2005 deliberava di richiedere l’apertura di una pratica concernente l’elaborazione del codice disciplinare per le fattispecie dei giudici di pace, stante la necessità di stabilire un elenco di criteri uniformi di cui potersi avvalere nell’applicazione della disciplina da adottare in concreto per la suddetta figura onoraria.

Successivamente la Commissione, nella seduta del 7 febbraio 2006, richiedeva al Comitato di Presidenza di affidare l’incarico di elaborare il codice disciplinare per i giudici di pace al dott. Mario Bertuzzi e al dott. Aldo Morgigni, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

La pratica veniva quindi sottoposta al Plenum del Consiglio che, nella seduta dell’8 febbraio 2006, disponeva il ritorno della pratica in Commissione per revocare la richiesta già presentata.

La Commissione, nella seduta del 12 luglio 2010, deliberava quindi di richiedere all’Ufficio Studi e Documentazione di classificare le delibere consiliari concernenti i procedimenti disciplinari relativi ai giudici di pace, secondo la tipologia degli illeciti contestati. In data 27 luglio 2010 il Direttore dell’Ufficio Studi e Documentazione disponeva il non luogo a provvedere sulla predetta richiesta per mancanza di tempi tecnici di elaborazione del parere.

Con nota in data 20 dicembre 2010 a firma del Presidente e del Segretario Generale dell’Unione Nazionale Giudici di Pace si sottolineava l’esigenza di una maggiore chiarezza della normativa secondaria vigente sia in materia disciplinare sia in tema di conferma del giudice di pace.

⁽²⁾ Il testo dell’art. 1 decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 è il seguente:

<<...1. Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell’esercizio delle funzioni.

Per imparzialità deve intendersi la capacità di mantenersi estraneo ad interessi di parte e di valutare le cose con obiettività, equanimità, neutralità, equidistanza, assenza di pregiudizi. Nell'ambito dell'imparzialità rientra il dovere di svolgere le funzioni in posizione di assoluta indipendenza ed autonomia, nel rispetto della imparzialità del ruolo e di terzietà richiesto dalla funzione giurisdizionale; per questo il giudice di pace ha dovere di astenersi, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti.

Per diligenza si deve intendere la assiduità, la precisione, la cura, la solerzia, lo scrupolo e lo zelo nell'esecuzione tecnica della propria attività.

Per laboriosità o operosità si deve intendere la diligenza nell'adempimento di funzioni giudiziarie, cioè l'impegno lavorativo e la solerzia di atti dovuti e il mantenimento di un adeguato livello di produttività.

Per correttezza si deve intendere la capacità di attenersi ad una condotta rispettosa delle regole che dovrebbero governare i rapporti d'ufficio con i colleghi e delle regole di equilibrio e di trasparenza nell'esercizio dell'attività giudiziaria, nonché il rispetto della dignità del cittadino con il quale il giudice entra in contatto, di garanzia dei diritti dello stesso, di misura nelle motivazioni dei provvedimenti nei confronti della persona alle quali i provvedimenti sono rivolti e terzi estranei al procedimento, di onestà e trasparenza.

Per riserbo si deve intendere la discrezione e la prudenza non solo nell'esprimere ma anche nel far percepire i propri sentimenti e le proprie opinioni, sicché si possa dubitare delle doti di indipendenza e di imparzialità, danneggiando la considerazione di cui il magistrato deve godere presso la pubblica opinione.

Per equilibrio si intende l'esercizio della funzione condotto con moderazione e senso della misura, libero da determinazioni di tipo ideologico, politico o religioso.

Va inoltre precisato, nella nuova normativa, che i giudici di pace anche fuori dall'esercizio delle proprie funzioni debbono evitare ogni comportamento che comprometta la credibilità, il prestigio e il decoro personale o il prestigio dell'istituzione giudiziaria.

Tale disposizione è analoga a quella prevista dal secondo comma dell'art. 1 D.lgs n. 109/2006 per i magistrati professionali.

In particolare, tra i comportamenti che possono assumere rilievo per i giudici di pace fuori dell'esercizio delle proprie funzioni, possono essere a titolo esemplificativo indicati i seguenti:

- a) l'uso della propria qualifica per ottenere vantaggi personali;
- b) i rapporti di amicizia o abituale frequentazione con persone indagate o di dubbia moralità;
- c) l'accettazione di regali o favori da persone coinvolte in procedimenti giudiziari;
- d) l'ingiustificato omesso pagamento dei debiti contratti;
- e) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione onoraria esercitata;
- f) la partecipazione ad associazioni segrete.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di modificare la circolare sui giudici di pace prot. P-15880/2002 del 1° agosto 2002 e successive modifiche, sostituendo il capo XII con il seguente testo:

“

Capo XII

2. Il magistrato, anche fuori dall'esercizio delle proprie funzioni, non deve tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione giudiziaria.

3. Le violazioni dei doveri di cui ai commi 1 e 2 costituiscono illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste agli articoli 2, 3 e 4. >>

Doveri dei giudici di pace

- 1. I giudici di pace sono soggetti ai doveri previsti per i magistrati ordinari, come stabilisce l'art. 10 della legge n. 374 del 1991.*
- 2. In particolare, essi devono esercitare le funzioni loro attribuite con imparzialità, diligenza, laboriosità, correttezza, riserbo ed equilibrio, rispettando la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni.*
- 3. I giudici di pace, inoltre, anche fuori dall'esercizio delle proprie funzioni devono evitare ogni comportamento che comprometta la credibilità, il prestigio e il decoro personale o il prestigio dell'istituzione giudiziaria.”.*